

**COMUNE DI BERNAREGGIO**

**(Provincia di Milano)**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CONVENZIONE PER IL PASSAGGIO DAL DIRITTO DI SUPERFICIE  
AL DIRITTO DI PROPRIETA' PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI  
(P.I.P.) IN COMUNE DI BERNAREGGIO. ASSEGNAZIONE DEL  
DIRITTO DI PROPRIETA'**

Rep. n.

L'anno duemilasei

il giorno

del mese di

In Milano, Via n. .

Avanti a me Dottor

Notaio in

iscritto al Collegio Notarile di Milano, sono  
comparsi:

COMUNE DI BERNAREGGIO, con sede in Bernareggio (Mi),  
Via Prinetti n. 29, Codice Fiscale 87001490157; qui  
rappresentato dalla signora REALI Arch. CARMEN, nata a  
Monza (Mi) il 28 Luglio 1966, domiciliata per la  
carica in Bernareggio (Mi), Via Prinetti n. 29, presso  
il Municipio, architetto, la quale dichiara di  
intervenire al presente atto nella sua qualità di  
Responsabile dell'Ufficio Tecnico e quindi per conto  
ed in rappresentanza del COMUNE DI BERNAREGGIO a

quanto infra autorizzata in forza del Decreto Sindacale n° 116 del 31.12.2005, che in originale si allega sotto la lettera "A" al presente atto nonché di:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° del (esecutiva ai sensi di legge) e di

- Deliberazione di Giunta Comunale n° del , (esecutiva ai sensi di legge)

i cui Verbali (allegati esclusi), in copia autentica conforme all'originale, si allegano al presente atto, rispettivamente sotto le lettere "B" e "C" ;

SOCIETA'

Detti componenti, delle cui identità personali io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue dopo aver:

PREMESSO

- che il Comune di Bernareggio ha adottato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15 febbraio 1980 un Piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi (P.I.P.) ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971 n. 865;

- che il suddetto P.I.P. è stato approvato, ai sensi

di legge;

- che conseguentemente il Comune ha dato esecuzione allo stesso, costituendo il diritto di superficie a favore dei soggetti interessati (superficiari) alla realizzazione delle opere previste dal ridetto P.I.P.;

- che la Società con atto del notaio

rep ha stipulato una convenzione per la costituzione del diritto di superficie su alcune aree oltre individuate, assumendo tutte le conseguenti obbligazioni;

- che l'attuale proprietario ha richiesto il passaggio al diritto di proprietà secondo lo schema approvato dal Consiglio Comunale tutto ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE

1° le premesse fanno parte integrante del presente atto;

2° con il presente atto le aree distinte nel NCU al foglio mapp. su cui il Comune di Bernareggio ha ceduto il diritto di superficie passano in diritto di proprietà alla società..... La Società..... versa al Comune di Bernareggio € ..... quale corrispettivo per il passaggio in diritto di proprietà come stabilito dalla delibera di

Consiglio Comunale n. del in cui si fissa il prezzo unitario del passaggio dal diritto di superficie al diritto di proprietà;

3° con il presente atto le parti concordano che sono soddisfatti gli obblighi previsti dalla convenzione per la costituzione del diritto di superficie richiamata in premessa;

4° eventuali espansioni degli immobili produttivi rispetto all'esistente, ammesse dagli strumenti urbanistici in essere, saranno realizzate in tempi e modi scelti dalla proprietà in conformità alle vigenti leggi e agli strumenti urbanistici;

5° la proprietà si impegna a continuare l'attività produttiva in essere, in proprio o cedendola a terzi;

6° eventuali modifiche dell'attività produttiva dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale;

7° è ammessa la cessione degli immobili produttivi mantenendo la proprietà degli edifici residenziali.

Gli edifici residenziali potranno essere ceduti anche in tempi distinti dalla cessione degli immobili produttivi solo agli allora proprietari degli annessi immobili produttivi; all'atto del trasferimento di proprietà l'acquirente dovrà assumersi gli obblighi assunti dall'originario concessionario con il presente

contratto

8° In caso di eventuale inadempienza da parte dell'assegnatario rispetto:

❖ all'uso, anche parziale, per destinazioni diverse da quelle previste;

❖ alle norme di cui all'art. 7°

risoluzione ipso jure del presente contratto;

9° La risoluzione ipso jure del presente contratto verrà fatta constare con atto unilaterale del Comune di Bernareggio, che procederà alla indicazione dell'evento che ha provocato la risoluzione; accertata la causa risolutiva, il presente atto di assegnazione si intenderà privo di qualsiasi effetto e pertanto il lotto assegnato, con gli immobili ivi costruiti, ritornerà in proprietà al Comune di Bernareggio.

L'assegnatario dovrà immediatamente consegnare all'Amministrazione Comunale gli immobili liberi da persone e cose; l'assegnatario, o i suoi eredi, avranno diritto al rimborso da parte dell'assegnatario subentrante, dei pagamenti fino al quel momento effettuati.

L'ammontare dei pagamenti da rimborsare dovrà essere rivalutato mediante applicazione degli indici ISTAT (categoria immobili).

Qualsiasi controversia in ordine all'ammontare dei

rimborsi sarà demandata al Collegio Arbitrale di cui al punto successivo;

10° In caso di disaccordo tra le parti in ordine alla necessità di provvedere alle suddette opere, ogni vertenza al riguardo verrà demandata ad un Collegio di arbitri, costituito da un esperto nominato dall'assegnatario e da un esperto nominato dal Consiglio Comunale; i due arbitri così eletti nomineranno un terzo arbitro con funzioni di Presidente.

Nel caso in cui la parte cui spetti la scelta dell'arbitro non provveda entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'altra parte, la scelta sarà effettuata dal Presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Milano, su istanza della parte più diligente.

Nel caso di disaccordo sulla scelta del Presidente del Collegio Arbitrale, si procederà nello stesso modo.

Il Collegio Arbitrale così costituito avrà sede in Bernareggio, presso la Casa Comunale, e giudicherà secondo diritto. La sua pronuncia sarà inappellabile essendo le parti tenute a darvi esecuzione, rimossa ogni eccezione al riguardo. Dovranno essere osservate le norme di cui agli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

11° Ove le inadempienze di cui ai precedenti articoli costituiscono anche illecito amministrativo o penale, l'applicazione delle sanzioni previste dal ricordato art. 8 avverrà salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni amministrative o penali previste dalla legge.

12° I diritti e le obbligazioni previste dal presente atto a favore ed a carico dell'assegnatario, spetteranno ed incomberanno anche ai suoi aventi causa, a qualsiasi titolo.